



Seduta del

12 dicembre 2023

Comunicato il

14 dicembre 2023

Protocollo n.

941/2023

### **Interpellanza Cramer**

concernente l'attuazione della legge sulla pianificazione del territorio, revisione parziale, seconda tappa (LPT II)

### **Risposta del Governo**

*In merito alla domanda 1:* il Governo ha già espresso critiche di fondo riguardo al progetto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati (CAPTE-S) relativo alla tappa II della revisione della legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT 2). Rimane anche profondamente critico nei confronti della revisione di legge decisa dal Parlamento federale durante la sessione autunnale. Nonostante la sua lunga genesi, la LPT 2 non è in grado di soddisfare gli obiettivi prefissati. Ad esempio le disposizioni relative agli edifici al di fuori della zona edificabile (EFZ) non vengono semplificate e i Cantoni non disporranno nemmeno di maggiore spazio di manovra. In particolare il cosiddetto approccio territoriale, secondo il quale in determinate zone i Cantoni possono scostarsi dalle disposizioni in materia di EFZ stabilite dal diritto federale, è legato a condizioni strumentali talmente rigide che la sua attuabilità nella pratica viene fondamentalmente messa in discussione. Le relative zone speciali ad esempio devono portare a un miglioramento della situazione globale relativa alla struttura dell'insediamento, al paesaggio, alla cultura edilizia e alla biodiversità ed essere vincolate a misure di compensazione e di valorizzazione. Le utilizzazioni ammesse nelle zone speciali nonché il relativo meccanismo di compensazione non vengono prescritti dalla legge, ma la loro attuazione viene delegata ai Cantoni. Tuttavia l'esito degli sforzi cantonali è incerto, soprattutto perché la strategia globale da elaborare nel piano direttore è soggetta all'autorizzazione da parte della Confederazione.

*In merito alla domanda 2:* la possibilità di procedere a un cambiamento di destinazione di edifici agricoli non più utilizzati rientra nel contesto delle condizioni prescritte. Il cambiamento di destinazione deve essere possibile solo se, in primo luogo, nel piano direttore viene creata una zona speciale a questo scopo con le relative condizioni rigide da adempiere, in secondo luogo se esistono linee guida cantonali e in terzo luogo se nella pianificazione dell'utilizzazione vengono disposte misure di compensazione e di valorizzazione. Dato questo contesto già nel dibattito parlamentare è stata sollevata la questione "se questa disposizione troverà mai applicazione"

(cfr. Curia Vista 18.077, BU 2022 p. 467). Nonostante questa difficile situazione di partenza il Governo si impegnerà affinché le nuove disposizioni possano essere attuate nel modo più funzionale possibile. Gli interessi cantonali saranno così rappresentati in particolare in seno al gruppo di lavoro per l'elaborazione della revisione dell'ordinanza federale sulla pianificazione del territorio (OPT; RS 700.1). Tuttavia a livello di ordinanza non sarà più possibile apportare modifiche alla concezione di base ricca di condizioni del processo di pianificazione e di compensazione. Quindi occorre evitare di dare spazio a false speranze.

*In merito alla domanda 3:* per quanto riguarda le tempistiche occorre fare presente che la regolamentazione relativa all'approccio territoriale è una disposizione facoltativa, mentre le nuove direttive relative all'obiettivo di stabilizzazione entro cinque anni dall'entrata in vigore della LPT2 devono essere attuate nel Piano direttore cantonale; in caso contrario potrebbe risultare un obbligo di compensazione per nuovi edifici al di fuori della zona edificabile. Alla luce di questa minaccia di sanzione prevista dal diritto federale, il Cantone non potrà fare a meno di attribuire le priorità in termini di tempo e di risorse all'elaborazione del piano direttore per quanto riguarda l'obiettivo di stabilizzazione. Per il resto l'adeguamento del piano direttore in relazione alle zone speciali conformemente alle disposizioni transitorie (art. 3bb LPT) richiede un previo o contemporaneo adeguamento del piano direttore per quanto riguarda l'obiettivo di stabilizzazione.

*In merito alla domanda 4:* oltre alle sfide descritte in precedenza in relazione all'obiettivo di stabilizzazione e all'attuazione delle zone speciali, a seguito della LPT2 il Cantone si vede confrontato con altri nuovi compiti. Deve ad esempio disciplinare il finanziamento e il versamento dei nuovi premi di demolizione (art. 5a LPT) e presentare rapporto periodicamente alla Confederazione (art. 24f LPT). Inoltre gli spetta la nuova competenza esclusiva di decidere in merito alla rinuncia al ripristino della situazione conforme al diritto di edifici e impianti illeciti (art. 25 cpv. 4 LPT). Visti questi nuovi ampi compiti le risorse finanziarie e in termini di personale necessarie per l'attuazione della LPT2 saranno relativamente elevate. Tuttavia, viste le imponderabilità descritte in precedenza, attualmente non è possibile procedere a una valutazione più precisa.



In nome del Governo

Il Presidente:

Peter Peyer

Il Cancelliere:

Daniel Spadin